

Delib.C.R. 15 luglio 1998, n. 479-8707 ⁽¹⁾.

Attuazione legge 28 agosto 1997, n. 285 recante "Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza". Obiettivi, criteri e procedure ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 5 agosto 1998, n. 31.

(2) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla *Delib.G.R. 4 agosto 2000, n. 6-734*.

Tale deliberazione, così modificata, nel testo che segue è posta ai voti per alzata di mano ed approvata con il seguente esito: presenti e votanti n. 42, voti favorevoli n. 42.

Il Consiglio regionale

Vista la *L. 28 agosto 1997, n. 285* (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza);

Visto il *D.M. 2 dicembre 1997*, operante la ripartizione della quota del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e di quelle riservate ai Comuni, pubblicato sulla G.U del 3 febbraio 1998;

Visto l'accordo Stato/Regioni e Province autonome, stipulato in data 11 dicembre 1997 per l'attuazione della *L. n. 285/1997*;

Vista la *L. 23 dicembre 1997, n. 451* (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);

Vista la *L. 8 giugno 1990, n. 142*, (Ordinamento delle autonomie locali) e successive modificazioni;

Vista la *L.R. 13 aprile 1995, n. 62*, (Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali);

Vista la *L.R. 31 agosto 1989, n. 55* istitutiva del Consiglio regionale sui problemi dei minori;

Vista la *Delib.G.R. 30 marzo 1998, n. 21-24271* e preso atto delle motivazioni ivi adottate;

Sentito il parere favorevole della IV Commissione consiliare competente espresso in data 8 aprile 1998;

delibera

di approvare i criteri, le priorità, le linee di indirizzo, il riparto e le modalità di assegnazione dei finanziamenti per i piani territoriali di intervento di cui alla *legge 28 agosto 1997, n. 285* (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), contenuti negli allegati A, B, con le sottopartiture B.1 - B.2 - B.3 - B.4 - B.5 - B.6 - B.7, C e D, con le sottopartiture D.1 - D.2, che fanno parte integrante della presente deliberazione,

(omissis)

Allegato A

Obiettivi, criteri e procedure per il riparto dei fondi previsti dalla *L. 28 agosto 1997, n. 285*, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"

Obiettivi dell'Amministrazione regionale

Attraverso l'erogazione dei contributi previsti dalla *L. n. 285/1997*, l'Amministrazione regionale si propone di promuovere, nell'ambito delle diverse aree d'intervento previste dalla legge, per il prossimo triennio, i seguenti obiettivi individuati quali prioritari:

A. Promozione e sviluppo di una cultura e di tutte le forme di accoglienza dei minori, attraverso:

- le attività che favoriscano la permanenza del minore nel suo contesto familiare di appartenenza, anche mediante il potenziamento di interventi diurni e domiciliari;
- le iniziative che riconoscano la centralità e le potenzialità della famiglia come risorsa della comunità ed il suo ruolo nella rete sociale informale che si crea a livello locale;
- la diffusione di risposte educativo-assistenziali alternative al ricovero in presidi socio assistenziali, quali l'affidamento diurno e residenziale, con particolare attenzione alle priorità espresse dalla *L. n. 184/1983*;
- la riconversione dei presidi socio-assistenziali in strutture più flessibili, di tipo diurno o semi-residenziale per l'accoglienza temporanea dei minori.

B. Promozione di attività di prevenzione diffusa, volte a:

- valorizzare e sviluppare le forme di aggregazione spontanea ed i processi di socializzazione dei minori,
- riconoscere i minori quali soggetti titolari di diritti, ma anche portatori di proprie istanze nella vita politico-istituzionale e sociale della comunità,
- favorire la partecipazione attiva dei minori alla progettazione, al miglioramento e alla fruizione consapevole dell'ambiente urbano e naturale.

C. Sviluppo di interventi specifici per la tutela delle situazioni di maggior rischio e difficoltà, quali abuso o sfruttamento sessuale, abbandono, maltrattamento e violenza sui minori.

D. Miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi fondamentali con cui affrontare le situazioni emergenziali e la sperimentazione e diffusione sul territorio regionale di servizi innovativi a livello locale, rivolti alla prima infanzia, ai bambini ed alle famiglie, alla fascia pre-adolescenziale ed adolescenziale.

Per realizzare tutto ciò, l'Amministrazione regionale ritiene di dover prevedere il coinvolgimento delle Province, quale ente locale posto in posizione intermedia tra la Regione ed i Comuni e pertanto di dover meglio specificare le competenze ai vari livelli di governo.

1. Le competenze regionali

In armonia con l'accordo concluso dalla Conferenza Unificata di cui al *D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281*, in data 11 dicembre 1997, con il presente atto l'Amministrazione regionale:

1. definisce gli ambiti territoriali entro i quali gli Enti locali sono chiamati ad elaborare ed attuare i piani d'intervento;

2. ripartisce i fondi previsti dalla *L. n. 285/1997*, determinando la quota massima destinata a ciascun ambito territoriale provinciale, secondo lo schema di cui all'allegato B;

3. individua le linee d'indirizzo, le priorità e la finalizzazione corrispondente delle risorse, i criteri generali di spesa, le caratteristiche generali dei progetti;

4. promuove, in ciascuna Provincia, una Conferenza di Servizi sulla situazione attuale dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza presenti sul proprio territorio.

Tale incontro, che prevede il coinvolgimento dei Comuni e delle Comunità Montane della provincia, degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui all'*art. 13 L.R. n. 62/1995*, delle Aziende sanitarie locali (A.S.L.), del Consiglio regionale dei Minori, dei rappresentanti dei Provveditorati agli studi, degli uffici periferici del Ministero di grazia e giustizia, del privato sociale, dell'associazionismo e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nella prima fase di attuazione della legge, avrà lo scopo di diffondere a tutti i soggetti interessati le informazioni relative, di verificare l'entità delle risorse presenti sul territorio di appartenenza e di stimolare l'elaborazione di progetti di rete, formulati di concerto fra i Servizi sanitari assistenziali ed i settori competenti degli enti locali territoriali e della scuola.

5. approva i piani territoriali d'intervento presentati dalle Province;

6. realizza le attività di monitoraggio e verifica sull'attuazione della legge, sulla destinazione dei finanziamenti, sulla realizzazione e sull'efficacia degli interventi finanziati;

7. presenta, entro giugno di ciascun anno, una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge, secondo quanto stabilito dall'*art. 9* della legge medesima. Tale relazione terrà conto anche delle iniziative attivate in collaborazione con il Consiglio regionale sui problemi dei minori, organismo consultivo istituito con *L.R. n. 55/1989*.

2. Le competenze provinciali

Al fine di assicurare un'allocazione delle risorse efficiente e finalizzata a fornire risposte concrete ai bisogni delle diverse realtà locali, si ritiene opportuno promuovere un iter procedurale per la formulazione dei piani territoriali d'intervento, che sottolinei il ruolo centrale della Provincia quale ente territoriale intermedio.

Il coinvolgimento delle province nell'attuazione della *L. n. 285/1997* appare opportuno, sia perché la dimensione di tali enti è sufficientemente ampia, sia a fronte dei compiti di programmazione assegnati alla Provincia dalla *L. n. 142/1990* ed, in campo socio-assistenziale, dal D.D.L. regionale n. 304, recante "Norme per la programmazione socio-assistenziale. Piano socio assistenziale regionale per il triennio 1997-1999", in corso di esame.

Infatti, a norma dell'*art. 15, comma 1, lett. a), della L. n. 142/1990*, la Provincia raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione.

Secondo quanto previsto dall'*art. 18 D.D.L. regionale n. 304*, la Provincia provvede inoltre, per un'adeguata conoscenza delle problematiche socio-assistenziali del proprio territorio, alla raccolta ed elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta di servizi presenti, in raccordo con i sistemi informativi socio assistenziali regionale e locali.

Compiti delle Province saranno quindi:

1. assicurare la raccolta dei dati relativi alla condizione, ai bisogni ed alle attività avviate in favore dei minori presenti sul proprio territorio, in raccordo con il Sistema Informativo regionale, individuando e riunendo le informazioni già disponibili a livello locale e regionale e definendo quelle di cui si intende avviare la rilevazione, quale condizione essenziale per l'elaborazione dei singoli progetti di rete a livello locale ed il successivo monitoraggio dell'efficacia ed efficienza degli interventi attivati;

2. assicurare, anche tramite l'individuazione di un funzionario provinciale responsabile, ed in collaborazione con la Regione Piemonte, il coordinamento delle iniziative adottate sul proprio territorio di competenza per l'attuazione della *legge n. 285/1997*;

3. promuovere e coordinare le procedure previste per la stesura e la conclusione dell'accordo di programma a livello provinciale;

4. presentare progetti sulle materie di propria competenza, anche in raccordo con gli enti delegati all'esercizio delle relative funzioni, e/o per l'avvio di iniziative sperimentali particolarmente significative, con valenza territoriale provinciale;

5. raccogliere i progetti annuali ed i progetti di rete anche di durata pluriennale propri o formulati dagli enti locali proponenti, così come successivamente individuati, predisponendoli in un unico piano territoriale d'intervento provinciale a carattere triennale, da presentare alla Regione Piemonte;

6. partecipare, con un proprio rappresentante, ai lavori del gruppo misto Regione/Province, istituito dalla Regione Piemonte per la valutazione dei piani pervenuti.

3. Le competenze dei Comuni, singoli o associati e degli altri enti coinvolti

A seguito dell'incontro informativo promosso dalla Regione Piemonte a livello provinciale, gli enti locali si attivano in gruppi di lavoro, predispongono i progetti di rete di propria competenza, con il coinvolgimento degli enti gestori delle funzioni socio assistenziali, delle Aziende sanitarie locali, dei rappresentanti dei Provveditorati agli studi, degli Uffici periferici del Ministero di grazia e giustizia, dell'associazionismo e del privato sociale, e concludono l'apposito accordo di programma a livello di ambito territoriale provinciale (*art. 2, comma 2, L. n. 285/1997*), per la presentazione dei piani territoriali d'intervento a durata triennale.

Tali progetti di rete dovranno essere presentati alla provincia, e confluiranno nel piano territoriale d'intervento da sottoporre alla Regione.

Al fine di promuovere sul territorio una strategia d'intervento integrata tra i diversi enti impegnati nel settore della tutela dei minori, evitando in tal modo una frammentazione delle risorse progettuali, si ritiene opportuno individuare quali titolari della progettazione e gestori delle risorse gli enti locali come di seguito definiti:

1. Titolari della progettazione per gli interventi di cui all'art. 4 sono gli enti locali, singoli o associati, gestori delle funzioni socio assistenziali, di cui all'*art. 13 della L.R. 13 aprile 1995, n. 62*, che dovranno formulare e presentare i progetti in accordo con gli enti di cui all'*art. 2 comma 2 della L. n. 285/1997*.

Tali interventi potranno tuttavia rientrare anche in progetti di rete più ampi, formulati dai comuni singoli o associati, ed in tal caso potranno essere presentati dal comune individuato come capofila, previo accordo con l'ente titolare delle funzioni socio assistenziali competente.

Gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali potranno anche presentare un progetto di rete più complessivo per il proprio territorio di competenza, comprensivo delle attività previste agli artt. 5-6-7, qualora i comuni interessati li abbiano a ciò delegati.

2. Titolari della progettazione per gli interventi di cui agli artt. 5-6-7 sono i comuni, singoli o che si siano associati per la realizzazione dei progetti.

Gli enti proponenti dovranno evitare sovrapposizioni di interventi o la riproposizione di progetti già avviati, in una logica di integrazione delle iniziative e di utilizzo ottimale delle risorse, assicurando il raccordo interistituzionale tra gli enti competenti ed attuando, in via prioritaria, un confronto reciproco, che coinvolga tutti i soggetti interessati nel territorio di appartenenza. Viene infatti assegnata una priorità ai progetti elaborati in ambiti territoriali coincidenti con il consorzio o le strutture che gestiscono i servizi socio assistenziali, per quanto attiene agli interventi previsti dall'art. 4.

Gli enti proponenti individuano gli altri soggetti con cui operare, tenendo anche conto delle iniziative proposte:

- dagli Uffici periferici dello Stato che si occupano di minori;

- dal mondo della scuola;

- dalle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui alla *L. n. 266/1991* ed alla *L.R. n. 38/1994*;

- dalle cooperative sociali e loro consorzi, iscritti all'albo regionale di cui alla *L.R. n. 18/1994*, così come modificata ed integrata con *L.R. n. 76/1996*;

- dagli operatori del terzo settore, in genere, ed in particolare dalle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti sul proprio territorio e dagli altri soggetti privi di scopo di lucro.

I progetti presentati dagli enti di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere supportati da reciproci impegni scritti, confluenti nell'accordo di programma a livello provinciale.

Criteri di riparto del fondo regionale

La Regione utilizza il 5% del fondo riservato dall'art. 2, comma 2 della legge per realizzare programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi per l'infanzia e per l'adolescenza.

I principi generali per l'utilizzo dei fondi per la formazione vengono rinviati a successiva deliberazione di Giunta regionale, informata la competente Commissione Consiliare.

Tali programmi assumono rilevanza promozionale sul piano culturale e formativo relativamente agli interventi previsti dagli artt. 4-5-6-7 della legge stessa; concorrono, inoltre, a diffondere le esperienze più significative, creando reti di informazione e scambio tra i diversi soggetti, attraverso seminari di formazione o altre iniziative di approfondimento, in collaborazione con altre regioni.

Una quota del fondo previsto dalla legge, fino ad un massimo del 10%, potrà essere destinato alle Amministrazioni provinciali per i progetti propri, di cui al punto 2.4 (allegato B).

Il fondo di cui all'art. 1, comma 2 della legge, viene ripartito tra gli ambiti provinciali per il 50% sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Ufficio regionale di Statistica (Bollettino Demografico n. 2), e per il 50% secondo le rispettive quote ripartite in base ai seguenti indicatori:

- numero dei minori presenti in presidi residenziali socio assistenziali, per provincia di ricovero e di residenza, per promuovere nuove esperienze educative all'interno del presidio e per favorire forme alternative di accoglienza dei minori;

- percentuale di superficie montana sul totale del territorio provinciale, per incentivare iniziative di valorizzazione e di presenza di giovani in montagna;

- numero di famiglie con un adulto da solo con bambini, per favorire attività di sostegno, socializzazione e aggregazione;

- numero di minori 0/2 anni, incidenza e riequilibrio dei minori frequentanti l'asilo nido, per favorire iniziative di sperimentazione di servizi socio educativi per la prima infanzia;

- popolazione scolastica - fascia 11/17 anni, per promuovere l'aggregazione giovanile e prevenire il disagio.

L'importo delle quote assegnate alla Regione Piemonte dal Fondo nazionale, relativamente agli esercizi finanziari 1997 e 1998, con la relativa ripartizione fra gli otto ambiti territoriali provinciali, sulla base dei criteri sopra indicati, è specificato nell'allegato B.

La Regione, in sede di valutazione dei piani territoriali d'intervento presentati, e nell'ambito della quota assegnata ad ogni ambito territoriale provinciale, perseguirà un'allocazione equilibrata dei fondi, al fine di garantire che il 50% delle quote sia destinato ai progetti d'intervento di cui all'art. 4 della legge ed il 50% ai progetti di cui agli artt. 5-6 e 7, assicurando comunque la tendenziale compensazione tra le due quote percentuali del finanziamento complessivo.

Qualora non fosse possibile erogare l'intera quota assegnata ad un ambito territoriale provinciale, la Regione si riserva la facoltà di provvedere alla ridestinazione della somma residua destinandola ad interventi nell'ambito della stessa provincia, oppure tra gli altri ambiti territoriali provinciali.

I piani territoriali provinciali a durata triennale, presentati entro il 15 settembre 1998, verranno approvati per la parte relativa ai progetti immediatamente esecutivi previsti per il primo anno di attuazione, con la possibilità di presentare modifiche ed integrazioni negli anni successivi, a seguito della verifica dell'attivazione dei progetti medesimi.

Per i progetti cofinanziati dalla Comunità Europea, successivamente all'approvazione dei piani territoriali d'intervento, si provvederà al reintroito delle somme erogate nelle forme di legge, per la quota parte cofinanziata.

Spese ammesse a contributo

Agli effetti della ripartizione regionale sono considerate ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a) spese generali di progettazione, avvio e divulgazione, fino ad un massimo del 10% del costo totale del progetto;
- b) personale aggiuntivo espressamente acquisito per la realizzazione dei progetti proposti;
- c) arredi, attrezzature;
- d) affitto locali, utenze relative e materiale di consumo in generale, fino ad un massimo del 30% del costo totale del progetto;
- e) spese di trasporto e di residenzialità, se previste dalla specificità del progetto;
- f) formazione degli operatori, fino ad un massimo del 5% del costo totale del progetto e solo se strettamente legata all'effettiva realizzazione del progetto escludendo quindi una formazione di tipo generale sulle tematiche minorili;
- g) spese per il riattamento di strutture immobiliari, fino ad un massimo del 30% del costo totale del progetto.

Vengono considerate non ammissibili le voci di spesa per la costruzione o l'acquisto di immobili.

Non sono, inoltre, ammissibili le spese imputabili all'ordinaria attività istituzionale prevista dalle leggi vigenti, nonché le voci poste a carico del Fondo Sanitario.

Si finanziano, pertanto, interventi per attività aggiuntive e/o migliorative rispetto a quelle ordinarie già presenti.

La copertura delle singole voci di spesa ammesse terrà comunque conto di quanto previsto dalla normativa vigente nelle materie di competenza.

Requisiti di ammissione delle domande e criteri di valutazione

Potranno essere ammessi al finanziamento regionale i progetti immediatamente esecutivi ricompresi nel piano territoriale provinciale, presentati da enti locali singoli o associati ex lege regionale n. 62/1995 o che si siano associati per l'attuazione della *L. n. 285/1997*, con una popolazione di riferimento non inferiore a 10.000 abitanti, che abbiano predisposto un accordo di programma in attuazione della *L. n. 142/1990*, e che, tenuto conto della legislazione nazionale e regionale, prevedano il coinvolgimento di altre agenzie educative (famiglia, scuola, associazionismo).

Si terrà comunque conto, per progetti di particolare interesse dell'Amministrazione regionale, di forme associative e/o enti aggregati per aree omogenee.

I piani territoriali saranno valutati dal gruppo di lavoro misto Regione/Province, in rapporto ai seguenti criteri:

- * rispondenza agli obiettivi individuati dall'Amministrazione regionale nel presente atto;
- * valorizzazione degli Enti proponenti che esprimono non solo la capacità progettuale, ma anche responsabilità dirette nell'assumersi oneri finanziari in modo coordinato;
- * integrazione tra le agenzie proponenti e/o coinvolte nel progetto, volontariato e associazionismo culturale, ricreativo e sportivo e mondo scolastico, che preveda il confronto, il coinvolgimento e la messa in rete di competenze ed esperienze diverse;
- * valutazione delle caratteristiche innovative e sperimentali relative alla metodologia, agli obiettivi, agli strumenti;
- * avvio di nuovi servizi in aree territoriali nelle quali essi risultino non ancora attivati;
- * razionalizzazione degli interventi al fine di evitare frammentarietà ed eventuali duplicazioni d'offerta, soprattutto in rapporto agli interventi di prevenzione del rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose di cui alla *L. n. 216/1991*, dell'*art. 127 D.P.R. n. 309/1990* sulle tossicodipendenze e della *L.R. n. 16/1995* a favore dei giovani;
- * valutazione delle modalità di verifica dell'attuazione del progetto e delle sue prospettive di estensione e generalizzazione sul territorio.

In sede di valutazione dei piani, si terrà altresì in considerazione l'inserimento delle attività all'interno dei programmi di recupero urbano, di cui all'*art. 11 della L. n. 493/1993* ed all'iniziativa comunitaria denominata URBAN.

La Giunta regionale si impegna, in fase di assestamento di bilancio, a reperire fondi per la manutenzione straordinaria di strutture pubbliche per minori.

Modalità di erogazione dei contributi

I contributi assegnati agli enti titolari dei progetti previsti dai singoli piani territoriali approvati verranno liquidati per il 70% contestualmente all'approvazione dei piani medesimi, mentre la

restante quota del 30% verrà liquidata, previa presentazione della documentazione relativa, alla realizzazione e/o a stato avanzamento lavori delle iniziative previste.

A tal fine, entro il termine di un anno dall'avvenuta erogazione del 70% del contributo, le amministrazioni assegnatarie dovranno far pervenire un atto comprovante l'avvenuta attuazione e/o avvio dell'iniziativa finanziata e l'elencazione analitica delle spese sostenute. La documentazione di spesa non potrà essere antecedente alla data di approvazione della Deliberazione di Consiglio regionale contenente i riferimenti per l'accesso ai contributi.

Qualora l'ammontare della spesa complessiva effettivamente sostenuta dalle amministrazioni assegnatarie dei contributi per l'attivazione dei singoli progetti risultasse inferiore all'entità dell'impegno di spesa indicato nell'accordo di programma e nella deliberazione di competenza, si procederà al reintroito delle somme assegnate e/o erogate in eccedenza.

Nel caso di progetti pluriennali, non si procederà all'erogazione del contributo relativo al secondo anno qualora la parte progettuale attinente al primo anno non sia stata riscontrata conclusa.

Modalità di formulazione e di presentazione delle domande

Ciascun progetto dovrà essere accompagnato da una domanda redatta secondo lo schema di cui all'allegato D.

I piani territoriali provinciali, articolati nei progetti immediatamente esecutivi presentati dagli enti locali, dovranno pervenire all'Assessorato alle Politiche Sociali, entro e non oltre il 15 settembre 1998.

Ciascun piano territoriale d'intervento provinciale, dovrà essere articolato in:

- analisi quali-quantitativa della situazione dei minori presenti sul proprio territorio;
- analisi delle risorse pubbliche e private disponibili o attivabili sul territorio;
- individuazione degli obiettivi e delle priorità che si intendono perseguire nel triennio, nell'ambito delle aree d'intervento previste dagli artt. 4-5-6 e 7 della legge ed in conformità con quanto previsto dall'Amministrazione regionale;
- progetti immediatamente esecutivi, formulati dagli enti locali singoli o associati, in collaborazione con gli altri enti previsti dalla legge, secondo le modalità precedentemente individuate, attraverso cui si intende realizzare il piano; i progetti dovranno essere corredati dal piano economico e dalla copertura finanziaria (*art. 2, comma 2, L. n. 285/1997*);
- indicazione delle modalità di valutazione dell'attuazione del piano stesso.

Ciascun piano territoriale d'intervento dovrà essere accompagnato dalla seguente documentazione:

- 1) otto copie della scheda riassuntiva del piano territoriale provinciale (allegato D.1);
- 2) otto copie dell'accordo di programma debitamente approvato e sottoscritto dagli organi di vertice degli enti previsti dalla legge (*art. 2, comma 2 L. n. 285/1997*), ed esecutivo ai sensi di legge (secondo quanto previsto dalla *L. n. 142/1990*);

Contenuto di tale atto formale dovrà essere:

- una chiara descrizione degli interventi da realizzare in base all'accordo medesimo;
- l'individuazione dei soggetti partecipanti e dei soggetti interessati;
- il quadro finanziario complessivo, articolato in modo da consentire una lettura per fasi annuali dei progetti medesimi e delle relative spese;
- l'indicazione degli obblighi che ciascun soggetto partecipante assume, in relazione all'attuazione delle diverse iniziative previste a livello locale;
- l'indicazione dei termini temporali di efficacia dell'accordo e dei tempi di attuazione degli interventi;
- l'individuazione del soggetto attuatore dei singoli progetti;
- l'indicazione dei funzionari di ciascun ente, amministrazione o soggetto stipulante l'accordo di programma, responsabile dell'attuazione dell'accordo medesimo.

Ove all'attuazione dei singoli progetti di rete concorrano soggetti terzi, del privato sociale o dell'associazionismo, in particolare, l'accordo di programma evidenzia tali circostanze e prevede gli atti successivi attraverso i quali verranno disciplinati, ove occorra, il concorso, gli obblighi e le relazioni riguardanti i soggetti sopra citati.

3) otto copie di ciascun progetto.

Ciascun progetto, sia esso di durata annuale, oppure pluriennale, ma articolato in ogni caso su base annuale, dovrà specificare:

- il soggetto titolare;
- l'ambito territoriale di riferimento del progetto;
- gli obiettivi specifici con l'articolazione degli interventi;
- il piano delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle iniziative;
- il numero ed i requisiti professionali del personale ritenuto necessario, con le relative modalità di acquisizione ed i relativi costi;
- il preventivo di spesa dettagliato per gli arredi, ausili, ed ogni altra spesa ammissibile prevista;
- il piano di valutazione del progetto, che preveda strumenti di verifica di percorso ed efficacia.

4) otto copie della scheda riassuntiva di ciascun progetto (allegato D.2).

Gli enti interessati potranno allegare alla domanda eventuali filmati, pubblicazioni ed altra documentazione ritenuta significativa.

Non saranno ammessi al contributo i progetti le cui domande non siano corredate dalla documentazione richiesta o non predisposte secondo le modalità stabilite, né i progetti finanziabili da altre leggi nazionali e regionali.

Forme e strumenti di verifica

L'Amministrazione regionale, anche al fine di predisporre la relazione di cui all'art. 9, effettua tramite i propri uffici il monitoraggio sull'attuazione della legge sul proprio territorio, per valutare la realizzazione e l'efficacia degli interventi finanziati, utilizzando specifiche schede di indicatori all'uopo predisposte e/o, qualora lo ritenga opportuno, indagini a campione, che evidenzino:

- il raggiungimento degli obiettivi fissati nei piani territoriali d'intervento e perseguiti attraverso la realizzazione dei singoli progetti;
- l'effettivo coinvolgimento dell'utenza prevista;
- l'impatto sui minori destinatari degli interventi e sulla comunità locale.

Allegato B ⁽³⁾

(3) Si omettono le Tabelle relative alla ripartizione delle quote dei fondi.

Allegato C

Linee d'indirizzo relative agli interventi previsti agli artt. 4, 5, 6, 7 della legge n. 285/1997.

Art. 4 "Servizi di sostegno alla relazione genitori-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali"

L'oggetto di tale norma è l'enucleazione delle modalità attraverso le quali i progetti che verranno presentati perseguono gli obiettivi previsti dall'*art. 3, comma 1, lettera a), L. n. 285/1997*, vale a dire l'attivazione di servizi socio-assistenziali, volti a sostenere il rapporto genitori-figli, a contrastare la povertà e la violenza, nonché la creazione di strutture alternative al ricovero del minore in presidi socio-assistenziali.

La normativa citata appare sintomatica del recente passaggio avvenuto nel corso degli ultimi anni da un assistenzialismo generico ed indifferenziato, a forme di tutela socio-assistenziale e sanitaria più mirate alle reali esigenze dell'utente.

Dalla lettura dell'art. 4 è possibile desumere le problematiche che sembrano maggiormente significative per raggiungere gli scopi sopra richiamati:

a) Attività dirette alla prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale che possono verificarsi all'interno delle famiglie; interventi volti ad affrontare casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e di violenza sui minori;

b) Diffusione della cultura dell'accoglienza del minore in difficoltà.

A) È indubbio che soltanto un'efficace azione preventiva ed informativa è in grado di attenuare, se non addirittura evitare, le gravi conseguenze che situazioni di crisi e disagio nell'ambito delle famiglie possono determinare nel minore.

In particolare l'art. 4, comma 1, lettere B) e C), evidenzia l'importanza di una corretta informazione e sostegno alle scelte di maternità e paternità, che costituiscono logicamente il presupposto per un ambiente familiare consono ad un sereno sviluppo della vita umana.

A livello operativo è possibile attuare un'efficace politica di informazione anche attraverso la creazione di strutture in grado di attuare una "presa in carico" ed un'offerta attiva degli interventi, mettendo in contatto gli utenti con gli altri servizi e svolgendo un ruolo di raccordo con le altre istituzioni.

Sotto il profilo organizzativo, le funzioni svolte riguardano l'intero ciclo della vita della famiglia in un'ottica preventiva e socio-educativa delle prestazioni. Al riguardo, appaiono significative le informazioni, la consulenza ed il sostegno in merito ai problemi di ordine giuridico riferito al Diritto di famiglia ed agli interventi connessi ad affidi ed adozioni.

Si osserva altresì che gli interventi praticati all'interno di tali strutture dovrebbero favorire:

- lo sviluppo psicologico e relazionale dei minori;

- l'attivazione di uno "spazio" mirato all'offerta socio-educativa di interventi guidati, al fine di favorire la riflessione e il confronto su tematiche specifiche;

- la collaborazione e l'integrazione con altre strutture (servizi sanitari, scuola, organizzazioni del privato sociale) al fine di individuare più facilmente i soggetti sui quali occorre intervenire.

Nell'ambito delle azioni di sostegno alla famiglia ed al minore, al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e rischio psico-sociale, in linea con le indicazioni della bozza del Piano sanitario nazionale, che auspica l'integrazione dei Servizi materno-infantili con quelli socio assistenziali ed educativi, si sottolinea la possibilità di creare e potenziare:

1. strutture diurne organizzate che assicurino:

- sostegno e socializzazione (con iniziative e momenti di contatto sociale, culturale, ricreativo);

- eventuali prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie (attività consultoriali, assistenza medica)

- risposta nei casi di bisogno alle istanze di prima necessità;

- base operativa per altri servizi operanti sul territorio e per gli operatori di servizi.

2. Consulitori per adolescenti, come punti di ascolto per le problematiche del singolo e come sede per programmi di educazione e sostegno per la prevenzione degli incidenti stradali, uso di alcool e droghe, gravidanza in adolescenti, violenze, suicidi, malattie sessualmente trasmissibili.

Nelle situazioni maggiormente caratterizzate da carenza o difficoltà della famiglia sul piano educativo - assistenziale, le strutture di cui sopra integrano l'azione della famiglia stessa, garantendo stabilità di relazioni educative e consentendo un monitoraggio continuo delle situazioni familiari più a rischio.

Con riferimento alla problematica inerente i casi di abuso sessuale e di sfruttamento sui minori, si evidenzia soprattutto la necessità di organizzare attività di sensibilizzazione nei confronti delle scuole e degli operatori sociali e sanitari, ossia di quanti sono i naturali recettori della domanda (identificazione delle situazioni a rischio, segnalazione precoce di situazioni di sospetto abuso/maltrattamento, accoglimento di segnalazioni da parte di singoli cittadini).

In particolare, si ritengono attivabili interventi integrati e coordinati tra i diversi servizi sanitari ed assistenziali:

- di prevenzione, diagnosi, presa in carico attraverso una strategia selettiva, che identifichi le situazioni potenzialmente a rischio,

- di formulazione di progetti di intervento specifici sul minore, che tengano conto delle capacità genitoriali eventualmente residue dei genitori abusanti, attraverso personale adeguatamente formato.

B) Il secondo aspetto che emerge dall'*art. 4 L. n. 285/1997* (in particolare dalle lettere d), f), g) è l'opportunità di sostenere progetti di promozione e crescita di una nuova cultura dell'accoglienza e di una politica forte di deistituzionalizzazione.

Promuovere una nuova cultura dell'accoglienza significa attuare gli interventi che mirano a sostenere e recuperare la famiglia d'origine favorendo, anzitutto, l'istituto dell'affidamento, dopo aver esperito ogni altro tentativo per consentire la permanenza del minore nel suo nucleo originario. In proposito si precisa che con l'affidamento familiare si apporta un diretto sostegno al minore e alla sua famiglia, operando perché all'interno di quest'ultima si ricreino le condizioni necessarie per il ritorno del minore stesso.

Per definizione l'affido familiare è una risposta educativo-assistenziale a situazioni di disagio di minori "temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo" tramite l'affidamento ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare" (*art. 2 L. n. 184/1983*). Consiste, pertanto, nell'inserimento di un minore in un ambiente familiare diverso dal proprio, che lo accoglie per un periodo determinato, con la prospettiva di un futuro rientro in famiglia.

Trattasi di un intervento di alta complessità educativa, richiedendo l'integrazione e il coinvolgimento di diversi servizi, con particolare riferimento a quelli educativi, sociali e sanitari.

Diffondere in generale la cultura dell'affidamento nonché la disponibilità a concretizzare questo tipo di istituto, significa, in una prospettiva più ampia, intraprendere contatti ai vari livelli con la scuola, i servizi sanitari, gli operatori sociali per avviare una fitta sensibilizzazione sulla tematica in esame.

Inoltre un'attenzione particolare va riservata al sostegno a gruppi di famiglie affidatarie, nonché ad azioni di sostegno alla singola famiglia e di vigilanza sull'intervento.

Nel contempo iniziative positive volte al recupero della famiglia biologica costituiscono il necessario corollario di una politica diretta a promuovere l'accoglienza, nell'intento di offrire un intervento che agevoli la riunione del nucleo familiare e non la sua disgregazione, consentendo la permanenza del minore nel suo contesto familiare. In particolare, occorre avviare attività che riconoscano la centralità e la potenzialità della famiglia come risorsa della comunità ed il suo ruolo nella rete formale ed informale che si crea a livello locale, quali ad esempio i gruppi di automutuo aiuto, i servizi di mediazione familiare ed altre forme di consulenza e sostegno delle capacità genitoriali, volte alla prevenzione ed al superamento delle situazioni di crisi, anche attraverso forme di collaborazione e coordinamento con i consultori familiari, e di potenziamento degli interventi diurni e domiciliari. Tali scelte favoriscono la riduzione del numero degli istituti per i minori.

Si ritiene, inoltre, opportuno promuovere, nello spirito della *L. n. 285/1997*, della *L. n. 184/1983* e della *L.R. n. 62/1995*, le strutture alternative agli istituti, quali ad esempio le strutture socio-residenziali per l'accoglienza temporanea di donne in difficoltà, gestanti o con figli.

L'intervento si può perseguire sia attraverso una rete di aiuto sociale in cui famiglie, disponibili a svolgere in modo volontario un compito solidaristico, accolgono persone in tali condizioni, sia predisponendo delle strutture ad hoc in grado di offrire sostegno e ospitalità.

Una parte considerevole dell'intervento dovrà tenere conto dell'importanza di avviare un'intensa attività di informazione per un'appropriata conoscenza nelle scelte di maternità e paternità, nel fornire consulenza, predisporre piani di intervento assistenziali, a supporto di gravidanze e maternità a particolare rischio sociale, e a supporto di minorenni che affrontano la maternità senza reti familiari e parentali di appoggio.

Con l'avvio di tali progetti, si vuole migliorare la vita del minore fin dal momento della gestazione, prevedendo una adeguata rete di servizi mirati a ridurre al minimo i rischi di gravi conseguenze sul bambino nei casi di maternità difficili per ragioni economiche, psicologiche, sociali, nonché a fornire un'adeguata protezione dell'infanzia.

Si segnala, infine, la possibilità di creare strutture alternative ai presidi socio-assistenziali attualmente esistenti, convertendo i medesimi in centri più flessibili, di tipo diurno o semiresidenziale per l'accoglienza temporanea dei minori, in cui avviare azioni socio-educative e di intrattenimento, oltre che fornire il servizio di refezione.

La lettera i) dell'*art. 4, L. n. 285/1997* si riferisce ai cosiddetti "servizi di mediazione familiare" che si ritiene opportuno creare e sviluppare nell'ambito del territorio regionale.

La mediazione familiare può essere definita come un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio con la collaborazione di un terzo neutrale dotato di preparazione specifica, al fine di creare uno spazio privo di conflitti, in cui alimentare la necessità e la possibilità di occuparsi insieme dei figli, malgrado il disgiungersi delle storie personali. Si tratta di aiutare i coniugi a proseguire insieme il compito di genitori.

In linea generale gli obiettivi delle attività di mediazione familiare sono i seguenti:

- prevenire il disagio dei minori nelle separazioni ad alta conflittualità;

- salvaguardare l'interesse e il diritto del bambino a mantenere rapporti con entrambi i genitori;
- sostenere i genitori nella ricerca di soluzioni ai problemi di riorganizzazione familiare;
- fornire consulenza e sostegno al singolo genitore, qualora non sia praticabile il coinvolgimento di entrambi, per ricercare strategie e modalità di dialogo con l'ex partner, e per affrontare e discutere i problemi posti nella relazione con i figli;
- avviare gruppi di confronto tra genitori separati, con la presenza di un conduttore, aventi lo scopo di consentire un reciproco sostegno e di favorire l'individuazione di proposte concrete;
- organizzare seminari informativi rivolti ad operatori del diritto e dei servizi socio-educativi e sanitari sui temi dell'instabilità coniugale e della mediazione familiare;
- individuare la gestione di un "luogo neutro", che favorisca la relazione tra il genitore non affidatario e il minore, ed offra risposte al problema rappresentato dalla rottura o dall'indebolimento del legame tra il bambino ed uno dei suoi genitori.

Nell'attuale contesto socio-sanitario, sono riconducibili all'area d'intervento di cui agli artt. 4 e 5 una serie di iniziative inquadrabili nelle linee programmatiche della *L.R. n. 61/1997* ("Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario regionale per il triennio 1997-1999") e del d.d.l. regionale n. 304 ("Norme per la programmazione socio-assistenziale. Piano socio assistenziale regionale per il triennio 1997-1999") e coerenti con le priorità che l'OMS per l'Europa declina per i Programmi di salute pubblica in età pediatrica.

Tali interventi sono in particolare volti ad incrementare l'equità rispetto ai bisogni e l'equità della domanda, promuovendo domande di salute consapevoli, e quindi un uso appropriato dei servizi, per far crescere le risorse di cura delle famiglie e dei minori.

In quest'ambito trovano spazio:

1. le iniziative di educazione alla salute, che coinvolgano gli operatori e le famiglie sui problemi dell'infanzia, in accordo con gli obiettivi del Piano sanitario regionale "Promozione ed educazione alla salute", da realizzarsi attraverso una stretta collaborazione tra enti locali, in particolare le province, e le Aziende sanitarie, in considerazione della natura intersettoriale di tali attività;

2. gli interventi, in collegamento con le attività avviate a norma dell'art. 5, che possano prefigurare il superamento del Consultorio pediatrico inteso come ambulatorio di pediatria, per riconvertirlo in: a. sede della Pediatria di Comunità, intesa come riferimento sanitario solo per i soggetti in età pediatrica privi dell'assistenza pediatrica di base e come sede di coordinamento dei servizi per bambini con bisogni speciali (malattie croniche, disabilità, rischio sociale); b. sede per attività di puericultura prenatale (corsi di educazione alla genitorialità, di preparazione al parto ed alla nascita) e post-natale in senso estensivo (sostegno all'allattamento al seno, infant-massage, handling, educazione all'uso dei servizi, educazione alla salute alle varie età pediatriche, prevenzione degli incidenti domestici); d. sede per gruppi di auto-aiuto tra mamme.

3. le iniziative ed i servizi che promuovano opportunità per migliorare la salute, intesa nel senso più lato del termine, dei minori richiedenti livelli assistenziali 3-4-5 (assistenza specialistica e semiresidenziale territoriale; assistenza ospedaliera; assistenza residenziale sanitaria a non

autosufficienti e lungodegenti stabilizzati) e delle loro famiglie, che vadano al di là del loro diritto all'assistenza del livello opportuno, a carico della Sanità.

Art. 5 "Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia"

L'articolo prevede:

a) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini in età da 0 a 3 anni, che prevedono la presenza di genitori, famigliari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità;

b) servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini in età da 18 mesi a tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano.

A partire dalle sperimentazioni pluriennali già realizzate da alcuni comuni e Regioni in materia, emergono alcune indicazioni:

a) rispetto ai servizi previsti al punto b) vanno individuati spazi necessari allo svolgimento di attività collettive, di attività svolte contemporaneamente da piccoli gruppi e di attività individuali standard quantitativi dei rapporti numerici educatori/bambini; e qualitativi del personale con particolare riguardo alla professionalità (specifici titoli di studio) ed al coordinamento ed integrazione con altri servizi.

b) rispetto ai servizi previsti al punto a), si tratta di servizi sperimentali, flessibili ed anche collaterali ai nidi, ma non sostitutivi degli stessi, variamente denominati, ad esempio: centro gioco, centro d'incontro, laboratorio, spazio-insieme, spazio-famiglia, biblioteca-ludoteca ed altri, che hanno i seguenti obiettivi:

- allargare il progetto sull'infanzia e sui suoi bisogni, uscendo dagli schemi tradizionali per la fruizione di un servizio pubblico, sperimentando ed individuando nuove soluzioni e nuove forme flessibili di sostegno alle famiglie;

- offrire ai bambini che non frequentano l'asilo-nido tempi e spazi educativi, integrativi ed alternativi a quelli della famiglia, onde stimolare la socializzazione con altri bambini e con altri adulti, anche attraverso l'offerta di materiale ludico adeguato;

- stimolare e favorire la crescita psicofisica dei bambini, cercando di prevenire carenze dovute a situazioni ambientali non soddisfacenti;

- offrire ai bambini nuove figure adulte con cui sviluppare processi di attaccamento ed identificazione integrativi a quelli famigliari;

- offrire agli adulti opportunità d'incontro e di aggregazione; fornire informazioni, sostegni e soluzioni di problemi legati alla crescita ed alla educazione dei bambini.

Art. 6 "Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero".

Si assumono quali finalità degli interventi e dei servizi per il tempo libero quelli indicati nella legge:

a) promuovere a valorizzare la partecipazione dei ragazzi a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative;

b) promuovere occasioni di riflessione sui temi rilevanti per la convivenza civile.

In particolare, i presupposti che possono assicurare efficacia e qualità degli interventi sono ravvisabili nei seguenti:

- finalizzare gli interventi alla prevenzione dei rischi e dell'emarginazione socio culturale ;

- assicurare l'educatività degli interventi, mirata per fasce d'età e tipologie di intervento, quale centro dell'azione preventiva;

- garantire la continuità educativa a fronte della continuità evolutiva dei soggetti: la frattura del progetto educativo non permettere di interiorizzare principi e valori che rafforzano la costruzione della identità del soggetto;

- perseguire l'integrazione dei livelli di programmazione, delle politiche, delle risorse e della gestione dei servizi esistenti;

- realizzare la messa in rete delle offerte.

Al di là rispondenza a questi presupposti, l'efficacia e la qualità degli interventi dipendono dalla capacità delle istituzioni di garantire i seguenti obiettivi funzionali:

- ampliamento dell'utenza che può fruire delle opportunità educative tendendo alla copertura del target potenziale;

- diversificazione dell'offerta per renderla più mirata ai differenti bisogni e ridurre l'uso incongruo dei servizi: offrire quindi una pluralità di opportunità a fronte della molteplicità dei bisogni;

- elasticità dell'offerta capace di modellarsi sul mutare delle situazioni;

- adeguata diffusioni territoriale degli interventi;

- realizzazione di interventi rivolti al soggetto non come singolo, ma come facente parte di una rete familiare di rapporti e di sentimenti;

- valorizzazione delle forme spontanee di aggregazione, quali i gruppi di coetanei o gruppi naturali, che costituiscono sede rilevante dei mutamenti adolescenziali;

- favorire la formazione degli operatori, animatori, organizzatori del tempo libero dei ragazzi, in particolare sui temi rilevanti della convivenza civile e sui temi interculturali.

Per quanto riguarda le loro caratteristiche essenziali, gli interventi previsti dall'art. 6 implicano il passaggio dal semplice "coinvolgimento" dei ragazzi alla "partecipazione" degli stessi nel progettare, organizzare e realizzare le attività legate ai loro diversi interessi, siano essi di carattere ricreativo o culturale - espressivo.

Gli interventi saranno volti a promuovere ed allargare lo spazio di sperimentazione offerto ai minori, preadolescenti ed adolescenti in particolare, per favorirne l'assunzione di responsabilità e valorizzare l'importante potenziale che rappresentano per la società, consentendo anche a coloro che si trovano al di fuori del circuito scolastico o di formazione di stabilire un continuo contatto con la realtà sociale in cui vivono.

Si tratta di interventi di vario tipo e variamente denominati, quali ad esempio i Centri di aggregazione sociale, le ludoteche, i laboratori didattici territoriali, i soggiorni estivi, i campi di vacanza, realizzati dagli Enti locali nell'ambito delle politiche sociali o di diritto allo studio, o culturali.

Si può trattare altresì di attività che favoriscano l'apprendimento interculturale, consentendo a minori di origine culturale diversa di partecipare ad un progetto comune. Sono esperienze volte a stimolare negli adolescenti, anche attraverso scambi socio culturali internazionali, la riflessione sui valori di solidarietà e di amicizia fra i popoli, che sono alla base della comprensione internazionale, consentendo loro di confrontare le rispettive condizioni di vita, di riconoscere l'intrinseco valore delle diversità culturali, favorendo l'associazionismo ed il volontariato di e per i ragazzi, sensibilizzandoli verso aree culturali qualificanti e verso la difesa dell'ambiente.

Sono infine interventi fuori del tempo scolastico, localizzati nel quartiere o in altri spazi cittadini o naturali, ma anche in interazione col tempo scolastico, quali luoghi in cui si possono fare esperienze di supporto all'attività scolastica.

Costituiscono parte degli interventi di lotta alla dispersione scolastica e della rete di potenziamento dei processi evolutivi della vita infantile, da costruire o potenziare da parte del governo locale, attraverso una progettazione di rete che consenta un'efficace collegamento con le attività scolastiche che stimolino la partecipazione e favoriscano le occasioni di socializzazione esistenti al di fuori della scuola, al fine di realizzare un sistema formativo integrato.

Art. 7 "Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza"

Gli interventi previsti nell'articolo sono:

a) interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani, ampliando la fruizione dei beni e servizi culturali e ambientali, sociali, sportivi;

b) misure orientate alla conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutta la cittadinanza e in particolare nei confronti degli addetti ai servizi di pubblica utilità;

c) misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale.

Le finalità di tali azioni riguardano il miglioramento del benessere e della qualità della vita dei ragazzi, la valorizzazione di ogni diversità, l'autonomia.

Alle finalità ed alle azioni proposte dall'art. 7 si possono ricondurre alcuni temi sui quali sono state realizzate esperienze significative

1) Le città educative

Il primo congresso internazionale delle "Città educative" fu organizzato a Barcellona nel 1990 e lanciò un appello alle grandi città attraverso la "Carta delle città educative" affinché proponessero l'educazione come fattore strategico nel governo delle città.

Attraverso un'impostazione del rapporto tra scuola e territorio come un'espansione dei luoghi e delle occasioni di esperienza educative per i ragazzi, si considera la città come il contesto in cui Ente locale, famiglia, scuola, gruppi formali e informali, soggetti produttivi, servizi culturali, sportivi, sociali ecc... territorio urbano possono contribuire ad un'ampia azione educativa, organizzano spazi e programmi per i bambini e i giovani, definiscono un'interfaccia educativa della loro attività verso la comunità.

2) La progettazione partecipata della città

Si tratta di iniziative per la realizzazione di interventi di trasformazione urbanistica, di ripensamento di spazi e servizi per l'infanzia e per l'adolescenza, mediante un impianto metodologico intersettoriale (settori comunali: sociale, cultura, educazione, urbanistica, lavori pubblici, decentramento ecc...) interistituzionale (Comune, Azienda-enti gestori delle funzioni socio assistenziali, Provveditorato agli Studi) e con il coinvolgimento dei soggetti del "Terzo Settore".

Strumento essenziale all'attivazione dei progetti è la formazione delle risorse umane coinvolte, in particolare di quelle con funzioni distinte di: project leader istituzionale, coordinatore locale, facilitatore di progettazione partecipata.

3) I Consigli dei ragazzi

Tra le azioni tendenti a promuovere la partecipazione dei bambini alla vita ed alle scelte della comunità, i Consigli dei ragazzi rappresentano una delle prime e più significative esperienze.

Si tratta di forme di consultazione e coinvolgimento dei ragazzi nel processo di proposta, discussione ed adozione delle politiche locali che maggiormente li riguardano, CW 12 assicurando l'effettiva possibilità per i minori, cittadini a tutti gli effetti, di diventare protagonisti nell'esercizio dei propri diritti civili e politici.

L'ente locale, con la collaborazione delle agenzie educative, individua in quest'ambito adeguate forme istituzionalizzate e continuative di consultazione e coinvolgimento dei minori nella determinazione delle proprie azioni, sperimentando nuove forme di aggregazione e consentendo loro di maturare la coscienza di un proprio possibile ruolo attivo nella comunità.

4) L'esperienza di trasformazione dell'ambiente urbano per rendere le città accoglienti

Si tratta di interventi che riguardano ad esempio la moderazione della circolazione, la pedonalizzazione di alcune zone, strade, piazze, creando percorsi sicuri di scuola, la riprogettazione di parchi, giardini, il recupero e la valorizzazione di cortili scolastici e di quartiere e di spazi intercondominiali, con la finalità di riconoscere spazi ai cittadini, ed in particolare ai minori, e rendere percorribile la città.

Spesso tali azioni sono realizzate attraverso la progettazione partecipata.

5) Interventi per la qualità urbana e l'educazione ambientale

In questi ultimi anni si è sviluppato un altro settore di intervento promosso dal Ministero dell'ambiente. Sulla base delle indicazioni delle conferenze ONU di Rio del 1992 e di Istanbul del 1996, si sono realizzati interventi sulla qualità e la sostenibilità urbana.

Il Ministero dell'ambiente coordina le attività dei Comuni per le Agende XXI locali e per l'attuazione di Habitat II, avendo attenzione anche alle problematiche dell'infanzia.

È istituito dal 1997 il marchio " Città amica dell'infanzia "assegnato annualmente.

In Piemonte, l'Amministrazione regionale ed altri enti locali hanno favorito la sperimentazione di forme partecipative e di animazione in materia di qualità urbana, mostre fotografiche, interventi di formazione e animazione ed altre iniziative sui diversi temi dell'ecologia urbana e della partecipazione.

Il Ministero dell'Ambiente, attraverso un accordo di programma con il Ministero della Pubblica Istruzione, promuove la realizzazione di attività per favorire la conoscenza e il rapporto dei bambini e dei ragazzi con l'ambiente, anche attraverso la creazione di centri di esperienza e laboratori territoriali di educazione ambientale.

Tra gli interventi che si sono caratterizzati per maggiore incisività e continuità nel tempo sono:

- attivazione di cosiddetti "Centri di esperienza", nell'ambito del progetto "Rete regionale di servizi per l'educazione ambientale": tali centri dovrebbero consentire un'azione di supporto e di facilitazione del rapporto giovani-ambiente, configurandosi come piccoli centri di accoglienza in grado di promuovere, favorire, incentivare attività di conoscenza, studio, rispetto per l'ambiente e le sue componenti.

- organizzazione di uscite didattico/educative (Progetto Reteiter) sul territorio piemontese, in un'ottica di turismo scolastico sostenibile ed ecocompatibile realmente formativo e non dissipativo in termini di spesa e di energie. Un aspetto particolare dell'iniziativa può essere rappresentato dalla creazione di una rete di aiuto fra le scuole, per facilitare contatti, scambi e gemellaggi fra classi di scuole lontane fra loro, valorizzando la disponibilità di scuole ad accogliere (in termini di offerta di spazi mensa, ricovero, affiancamento per visite) studenti di altre città e province.

6) I contratti di quartiere

Nell'ambito dei programmi denominati "Contratti di quartiere", di competenza del Ministero dei lavori pubblici, il piano d'azione nazionale per l'infanzia e l'adolescenza propone di integrare gli interventi urbanistici ed edilizi ivi previsti con progetti che coinvolgano la sfera sociale e culturale, attraverso l'attivazione di strategie di partecipazione dei cittadini alla progettazione e allo sviluppo di azioni per rendere le città amiche dell'infanzia.

Le azioni e i servizi da realizzare nell'ambito delle finalità dell'art. 7 si pongono in interazione con tali filoni di attività, attraverso l'ideazione ed il potenziamento di attività che si riferiscono ad ambiti diversi di competenza, quali ad esempio quello urbanistico e dei lavori pubblici, dell'educazione ambientale, del diritto allo studio, dei servizi per l'infanzia, dei servizi ricreativi e del tempo libero, dei servizi culturali (musei, biblioteche, mass media...).

La scelta metodologica operata è quella della elaborazione e realizzazione di progetti che vedano una diretta partecipazione dei ragazzi e dei cittadini, i cui esiti vadano nella direzione dell'adeguatezza e dell'efficacia degli interventi prodotti.

Va evidenziata l'importanza del ruolo dell'Ente locale come punto di ascolto e di conoscenza dei problemi della città, come promotore e coordinatore locale per l'interazione delle esigenze espresse dai bambini e dai cittadini, delle risorse, delle azioni trasformatrici dell'ambiente urbano e per la realizzazione dei servizi territoriali.